



FIPAV

TRIBUNALE FEDERALE

CU n.89 del 21 marzo 2022

Riunione del 16/03/2022

38.21.22 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Luca Malcangi**

- **Angelo Lovino**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente

- Avv. Massimo Amato – Componente

- Avv. Andrea Varano – Componente

Con atti di deferimento n. 5/2021-2022 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti dei tesserati:

- Luca Malcangi *per avere, in violazione degli artt. 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22 e 30 R.A.T., 74, 75 Reg. Giur., nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, omesso di presentarsi alla ripresa dell'attività sportiva agonistica, cagionando un grave pregiudizio al sodalizio tesserante. in violazione degli artt. 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22 e 30 R.A.T., 74, 75 e 109 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2019/20 nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, e benché regolarmente tesserato con il sodalizio ASD Geda Volley*



Trani, mancato di aderire all'invito del sodalizio di appartenenza a sottoporsi alla visita medica al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2021/22.

*- **Angelo Lovino**, per aver, in violazione degli artt. 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22 e 30 R.A.T., 74, 75 e 109 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2019/20 nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, e benché regolarmente tesserato con il sodalizio ASD Geda Volley Trani, mancato di aderire all'invito del sodalizio di appartenenza a sottoporsi alla visita medica al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2021/22.*

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In via preliminare il Tribunale previa autorizzazione degli incolpati disponeva la riunione dei due procedimenti.

Entrambi prendono le mosse dall'esposto del 23/08/2021 inviato alla Procura Federale dalla ASD Geda Volley Trani, con il quale veniva segnalato che gli incolpati, non avevano risposto alla convocazione per sottoporsi a visita medica. La Procura Federale, in base all'esposto ed ai documenti allegati a sostegno del medesimo, ritenuta provata la responsabilità disciplinare degli atleti, inviava il deferimento a questo Tribunale che fissava per la discussione l'udienza del 16/03/2022, da tenersi in modalità videoconferenza per il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

Si collegavano telematicamente sia Angelo Lovino, insieme ad entrambi i genitori, sia Luca Malcangi.



Per la Procura si collegava il sostituto procuratore federale, Avv. Alessandro Guarnaschelli il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità degli atleti e per l'irrogazione di adeguata sanzione (tre mesi di sospensione).

Il padre del sig. Angelo Lovino, faceva presente che il figliolo come ogni anno era andato presso l'ospedale di Trani per l'ottenimento del certificato medico sportivo che certificasse l'idoneità alla attività agonistica, ma che in tale occasione i sanitari del nosocomio avevano riscontrato problemi cardiaci che richiedevano ulteriori accertamenti e non consentivano il rilascio del predetto certificato.

Ammetteva comunque di non aver dato pronta notizia di quanto sopra al sodalizio di appartenenza, ma di averlo fatto soltanto a seguito del deferimento. All'esito dell'udienza, letti gli atti, esaminati i documenti, udite la relazione della Procura nonché le deduzioni difensive, il Tribunale dava lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione nel termine di 10 gg.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare il collegio rileva come nell'esercizio dell'azione non erano stati rispettati i termini di cui all'art 49 del Regolamento giurisdizionale che al n. 4 prevede:

“Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di



impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria nei due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice."

Nel caso di specie l'atto di conclusione delle indagini è datato 5 Ottobre 2021, il termine di giorni 7 per l'audizione o memorie concesso scadeva il 12 Ottobre 2021 e quindi l'atto di deferimento, che porta la data del 16 Novembre 2021, doveva invece essere emesso entro il 12 Novembre.

Poiché il termine previsto dal richiamato articolo deve intendersi perentorio non potendo lo stesso definirsi endoprocessuale, va dichiarata prescritta l'azione della procura.

PQM

Il Tribunale dichiara il non luogo a procedere nei confronti degli atleti Luca Malcangi ed Angelo Lovino Vincenzo.

Roma li 17/03/2022

Il Presidente

F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso il 21 marzo 2022